Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico
Area Commercio
Servizio Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa
CT
4

2018 04350/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

9 ottobre 2018

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:

Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Federica PATTI
Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: VARIAZIONE SEDE DEL MERCATO PERIODICO TEMATICO DENOMINATO «EXTRAVAGANZA» DAL 13 OTTOBRE 2018, IN CONCOMITANZA CON GLI SCAVI ARCHEOLOGICI CHE INTERESSERANNO LA SEDE DELLA MANIFESTAZIONE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sacco.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 luglio 2015 (mecc. 2015 3263/016), si approvava l'istituzione, in esecuzione del provvedimento quadro in materia, la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101) e s.m.i., per anni due, a far data dal 21 luglio 2015, tra gli altri, del mercato periodico tematico del vintage e modernariato in piazza Carlo Alberto il secondo sabato del mese. Inoltre, con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale si dava mandato al Dirigente del Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche - Sanità Amministrativa, all'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dei Mercati Periodici n. 284, del soggetto attuatore con il compito di fungere da tramite tra gli operatori e la Pubblica Amministrazione; e contestualmente, si stabiliva che, in caso di valutazione positiva da parte della Città sulla gestione effettuata dal soggetto attuatore, la Città poteva approvare la prosecuzione per ulteriori anni due con il medesimo soggetto.

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 354 del 17 novembre 2015 (mecc. 2015 44774/016), a seguito di procedura di gara, si individuava fino al 21 luglio 2017, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Città dei Mercati Periodici Tematici, quale soggetto attuatore del mercato vintage e modernariato, da svolgersi in piazza Carlo Alberto, a cadenza mensile, il secondo sabato del mese, l'Associazione Effetto Vintage, con sede in Cantalupa (TO), Strada Saretto n. 19 (P.I. 09701480015 - C.F. 97619880012), approvando contestualmente la documentazione presentata, consistente nella scheda progetto, nel codice di autoregolamentazione specifico del mercato periodico tematico, nella relazione progettuale riferita alle attività di animazione sociale, culturale e territoriale che si intendono effettuare e nella planimetria dell'area con la disposizione dei banchi e l'indicazione precisa degli spazi occupati.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1° agosto 2017 (mecc. 2017 03180/016), valutata positivamente l'esperienza da parte della Città circa la regolarità nella gestione del mercato da parte del soggetto attuatore, si approvava la prosecuzione dell'attività di gestione, per la durata di ulteriori due anni a decorrere dall'approvazione dell'atto, del mercato periodico tematico di interesse cittadino a tema vintage e modernariato denominato "Extravaganza", da svolgersi il secondo sabato del mese in Piazza Carlo Alberto, in capo all'Associazione Effetto Vintage.

Rilevato che l'area della manifestazione, ossia Piazza Carlo Alberto, risulta interessata, a far data dal 10 settembre 2018 per la durata minima di tre mesi, da cantieri per scavi archeologici, l'Associazione Effetto Vintage ha inviato alla Civica Amministrazione una richiesta, nota Prot. n. 1024 del 24/08/2018, di variazione sede dello stesso mercato tematico, per spostarsi:

- sabato 13 ottobre e sabato 10 novembre 2018 nell'area pedonale di Via Buozzi e Via Amendola tra Via dell'Arcivescovado e Via Gramsci, e nel tratto porticato - lato ovest -

di Via Roma, compreso tra via Gramsci e Via dell'Arcivescovado, come indicato nello schizzo planimetrico All. 1;

- sabato 8 dicembre 2018 nell'area pedonale di Via Roma, nel tratto compreso tra Piazza San Carlo esclusa e Via Cesare Battisti, come indicato nello schizzo planimetrico, All. 2; significando che, qualora la durata dei lavori si prolungasse oltre le festività di fine anno, tale collocazione sarà prolungata per le date successive, ossia i secondi sabati del mese del 2019, sino al termine dei lavori.

Posto che:

- per quanto riguarda l'attività di vendita, il soggetto organizzatore dovrà trasmettere le segnalazion di inizio attività al competente Ufficio dell'Area Commercio attraverso idonea modulistica concernente l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme che li abilitano all'attività di vendita;
- l'attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva;
- l'organizzatore dovrà, inoltre, provvedere alla pulizia dell'area e a verificare che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo ai soggetti organizzatori, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza;
- il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento delle manifestazioni, che saranno a carico esclusivamente degli organizzatori. L'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà, comunque, garantire la presenza di vie di emergenza;
- le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;
- l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della L.R. Piemonte n. 38 del 2006 e s.m.i. e 10 del Regolamento Comunale n. 329 vigente;
- la somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. 29 dicembre 2006 n. 38). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la

somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

- qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato;
- in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che gli organizzatori, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità;
- dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città.

Dovranno essere assolti gli oneri relativi al pagamento del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del canone sulle Iniziative Pubblicitarie (C.I.M.P.) e alla Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) ove dovuta.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la variazione di sede del mercato periodico tematico “Extravaganza”, da svolgersi:
   - sabato 13 ottobre e sabato 10 novembre 2018 nell’area pedonale di Via Buozzi e Via Amendola e nel tratto porticato di Via Roma, compreso tra via Gramsci e Via dell’Arcivescovado (**all. 1**);
   - sabato 8 dicembre 2018 nell’area pedonale di Via Roma, nel tratto compreso tra Piazza San Carlo esclusa e Via Cesare Battisti, significando che, qualora la durata dei lavori si prolungasse oltre le festività di fine anno, tale collocazione sarà prolungata per le date successive, ossia per i secondi sabati del mese del 2019 sino al termine dei lavori (**all. 2**);
2) di stabilire che:
   a) il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all’attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio dell’Area Commercio, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l’elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010, fatte salve le eventuali verifiche e i controlli da parte degli organi di vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti professionali per svolgere l’attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229 del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità;
   b) il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all’attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis “Vendite occasionali su area pubblica” nella L.R. 28/1999, di seguito indicati:
      - ricezione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione al Mercato periodico tematico o alla Festa di via;
      - verifica del possesso della dichiarazione attestante la propria condizione di venditore occasionale;
      - vidimazione nell’apposito spazio del tesserino dei venditori occasionali in occasione della partecipazione al Mercato periodico tematico o alla Festa di

via;

- apposizione contestualmente all'apposizione del timbro di vidimazione sul tesserino di un timbro sull'elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che i venditori occasionali intendono porre in vendita nel corso della manifestazione;
- verifica che durante il mercato il tesserino sia esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo e che i venditori occasionali siano personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e che siano esposti i prezzi di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza;
- segnalazione agli organi di vigilanza dei casi di accertata violazione delle prescrizioni al fine di procedere all'accertamento della violazione e al ritiro del tesserino;
- trasmissione alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta Regionale dei dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento;

c) l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;

d) l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area, e a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;

e) l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;

f) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;

g) l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931,

n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato e attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi e odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato. Inoltre, in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l'organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità;

3) di stabilire che l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
   a) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a condizione:
      1. della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;
      2. del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
      3. dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;
      4. della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;

b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. n. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:
   1. all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;
   2. alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2 per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
   3. alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2 del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;

4) di dare atto che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città;
6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. 3**);
7) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Torino per la valutazione dell'opportunità di adottare provvedimenti sindacali o prefettizi, a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, impregiudicato l'obbligo dell'organizzatore di provvedere ad effettuare le eventuali comunicazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore alle Politiche del Lavoro,
Commercio, Sportello Imprese, Promozione
Eventi e Turismo, Economato, Avvocatura
Alberto Sacco

La Direttrice
Paola Virano

Il Dirigente dell'Area
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente del Servizio
Gaetano Noè

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 52 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 ottobre 2018 al 29 ottobre 2018;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 ottobre 2018.